ALLEGATO C VII

Prospetto dei prodotti consolidati nell'ambito del G.A.T.T. e delle percentuali da prendere in considerazione, da applicare al valore in dogana

ex 16.01 *Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue :*

ex A di fegato :

I. di maiale

All'importazione in provenienza da:	Belgio %	Germania (R.f.) %	Francia %	Italia %	Lussemburgo %	Paesi Bassi %
Verso : Belgio	—	3	3	10	0	0
Germania (R.f.)	10	—	8	8	3	11
Francia	5	3	—	4	3	7
Italia	7	2	4	—	2	9
Lussemburgo	10	3	6	9	—	9
Paesi Bassi	0	3	3	5	0	—

ex 16.02 *Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :*

A di fegato :

ex II Altre :

a) di maiale

All'importazione in provenienza da:	Belgio %	Germania (R. f.) %	Francia %	Italia %	Lussemburgo %	Paesi Bassi %
Verso : Belgio	—	4	4	11	0	0
Germania (R.f.)	11	—	8	9	4	11
Francia	6	4	—	5	4	8
Italia	8	3	5	—	3	9
Lussemburgo	9	4	7	9	—	8
Paesi Bassi	0	4	4	6	0	—

REGOLAMENTO N. 94/65/CEE DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1965

relativo alla fissazione dell'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi applicabili ai suini, alle carni suine e ai prodotti a base di carni suine

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 20 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato dal regolamento n. 118/64/CEE del Consiglio (2), ed in particolare l'articolo 5, paragrafo 4

Vista la proposta della Commissione,

(1) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 945/62.

(2) GU n. 147 del 29. 9. 1964, pag. 2373/64.

Considerando che l'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi applicabili ai suini, alle carni suine e ai prodotti a base di carni suine deve essere fissato preventivamente per un periodo di tre mesi ; che per l'ultima volta esso è stato fissato nel regolamento n. 35/65/CEE (1) per il periodo 1° marzo — 30 giugno 1965 ;

Considerando che i prelievi nei confronti dei paesi terzi devono essere pertanto nuovamente fissati per le importazioni da effettuare nel periodo 1° luglio — 30 settembre 1965 ;

Considerando che per i suini macellati l'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi si compone, per ciascuno Stato membro, dei tre elementi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 20 ;

Considerando che per la fissazione di tali prelievi ci si deve basare sul fatto che i Paesi Bassi sono lo Stato membro nel quale il prezzo medio dei suini macellati è il piú basso ; che per la determinazione del primo elemento del prelievo si deve pertanto prendere in considerazione l'ammontare dei prelievi intracomunitari applicabili alle importazioni in provenienza da detto Stato membro ;

Considerando che per la determinazione del secondo elemento del prelievo si deve tener conto :

— del quantitativo di cereali da foraggio rappresentativo per tutti gli Stati membri, necessario per la produzione di un chilogrammo di carne suina, valutato a 4,2 chilogrammi ;

— della composizione della razione alimentare rappresentativa nei Paesi Bassi ;

— dei prezzi dei cereali da foraggio costatati nei Paesi Bassi, che sono stati presi come base per la revisione avente effetto dal 1° ottobre 1964, modificati conformemente alla differenza tra i prezzi d'entrata vigenti dal 1° luglio 1965 al 30 giugno 1966 e quelli vigenti dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965 ;

— dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale nel periodo dal 1° ottobre 1964 al 31 marzo 1965, sulla base dei prezzi cif maggiorati delle spese di scarico ;

Considerando che, in applicazione dell'articolo 5 pel regolamento n. 20, il terzo elemento del prelievo deve essere attualmente fissato al 5 % del prezzo limite medio dell'anno precedente ;

Considerando che l'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 20, diversi dai suini macellati, deve essere fissato per ciascuno Stato membro in base all'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi per i suini macellati ; che, a tal fine, si deve tener conto dei seguenti fattori ;

per tutti i prodotti elencati nelle presenti disposizioni diversi dai suini macellati :

— del rapporto esistente nei vari Stati membri tra il prezzo calcolato per tali prodotti in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 20 e il prezzo dei suini macellati calcolato in conformità dello stesso articolo, restando inteso che per i suini vivi è fissato un rapporto uniforme pari a 76,9 : 100 per tutti gli Stati membri ;

per le scrofe vive da macello :

— di una riduzione del 15 % dell'ammontare dei prelievi per i suini vivi, dato che le scrofe vive da macello sono vendute sul mercato ad un prezzo inferiore del 15 % in media rispetto a quello degli altri animali vivi della specie suina e che è risultato che la riduzione finora operata del 12 % non corrisponde più alla situazione reale ;

per le frattaglie della specie suina :

— a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 20, dell'aliquota massima del dazio doganale consolidato nell'ambito del G.A.T.T. ;

Considerando che l'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 20 si compone, per ciascuno Stato membro, di tre parti, di cui una risulta dall'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento n. 20, mentre le altre due vengono determinate in base al regolamento n. 84/63/CEE del Consiglio (2), che si fonda sull'ultimo capoverso del suddetto paragrafo nonché sull'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 20 ;

Considerando che la prima di queste parti del prelievo corrisponde :

— per quei prodotti nella cui fabbricazione vengono utilizzati esclusivamente prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regola-

(1) GU n. 48 del 25. 3. 1965, pag. 713/65.

(2) GU n. 123 del 9. 8. 1963, pag. 2173/63.

mento nº 20 : alla media ponderata dei prelievi stabiliti per tali prodotti nei confronti dei paesi terzi ;

— per quei prodotti nella cui fabbricazione vengono utilizzati anche prodotti diversi da quelli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 20 : alla media ponderata di tutti i prelievi, tasse e diritti di qualsiasi natura riscossi all'importazione in provenienza dai paesi terzi per i prodotti utilizzati nella loro fabbricazione ;

Considerando che la seconda parte del prelievo risulta per tutti gli Stati membri dall'applicazione del 60 % del dazio della tariffa doganale comune ai costi medi di trasformazione che possono essere calcolati in modo forfettario in base ai dati degli Stati membri ; che l'importo risultante dev'essere diminuito di sei quindicesimi ;

Considerando che la terza parte del prelievo risulta dall'aumento lineare annuo della preferenza intracomunitaria prevista dall'articolo 2 del regolamento n. 84/63/CEE ;

Considerando che, per la campagna 1965/1966, tale parte corrisponde, per i prodotti della voce tariffaria ex 16.01 al 5 % e per i prodotti della voce tariffaria ex 16.02 al 6 % del prezzo medio d'offerta in base al quale sono avvenute le importazioni nella Comunità in provenienza dai paesi terzi nell'anno precedente ;

Considerando che nel calcolo della media ponderata dei prelievi, delle tasse e dei diritti all'importazione, è necessario tener conto :

— del quantitativo dei prodotti utilizzati nella fabbricazione ;

— del valore di tali prodotti in quanto materie prime di trasformazione ; a tal fine è considerato rappresentativo per tutte le altre carni utilizzate nella fabbricazione un prezzo di 62,50 unità di conto per 100 chilogrammi di carne bovina disossata ;

— delle perdita di peso nel corso della fabbricazione o dell'aumento di peso dovuto all'aggiunta di ingredienti vari ;

— del dazio della tariffa doganale comune per le carni bovine fresche, pari al 20 %, che deve essere considerato rappresentativo per tutte le altre carni utilizzate nella fabbricazione ;

— in caso di utilizzazione di prodotti diversi dalla carne, sarà opportuno, in considerazione del loro ridotto valore, valutare pari a zero il loro dazio doganale ;

Considerando che, date la molteplicità dei prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 20 e le difficoltà di distinguere all'aspetto tali prodotti gli uni dagli altri, è opportuno riunirli in piú gruppi, per ciascuno dei quali viene fissato un prelievo uniforme ;

Considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 20 del Consiglio, per i prodotti delle voci tariffarie ex 16.01 e ex 16.02 A II si deve tener conto dell'aliquota massima del dazio consolidato in seno al G.A.T.T. ;

Considerando che, in caso di variazione della parità monetaria di uno o piú Stati membri, l'ammontare dei prelievi deve essere prontamente adeguato ; che è opportuno prevedere una procedura particolare che consenta di conseguire tale scopo e garantisca nel contempo una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. L'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi, previsti nell'articolo 5 del regolamento n. 20 per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento, è fissato nell'allegato A per la durata in esso indicata.

2. Per scrofe da macello s'intendono, ai sensi del presente regolamento, le femmine della specie suina aventi un peso minimo di 160 chilogrammi, che abbiano figliato almeno una volta.

Articolo 2

1. L'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi, previsti nell'articolo 5 del regolamento n. 20, per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, è fissato nell'allegato B I per la durata in esso indicata.

2. Tuttavia, l'ammontare dei prelievi percepiti per le frattaglie della specie suina domestica (voce della tariffa doganale comune ex 02.01 B II) non può essere superiore a quello che risulterebbe dall'applicazione al valore in dogana dei dazi contemplati per tali prodotti nell'allegato B II.

Articolo 3

1. L'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi previsti nell'articolo 5 del regolamento n. 20, per i prodotti elencati nell'articolo 1, para-

grafo 1, lettera c), di detto regolamento, è fissato nell'allegato C I per la durata in esso indicata.

2. Tuttavia, l'ammontare dèi prelievi percepiti per i singoli prodotti di cui all'allegato C II non può essere superiore a quello che risulterebbe dall'applicazione al valore in dogana dei dazi contemplati nel medesimo allegato per tali prodotti.

Articolo 4

In caso di variazione della parità monetaria di uno o più Stati membri, si procede, secondo le disposizioni dell'articolo 20 del regolamento n. 20, applicabili per analogia, a un adeguamento dell'ammontare dei prelievi fissato dal presente regolamento. Tale adeguamento viene effettuato in base alla nuova tariffa monetaria, lasciando però invariati tutti gli altri dati assunti per il calcolo dell'ammontare dei prelievi fissato dal presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 1965.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 giugno 1965.

Per il Consiglio
Il Presidente
M. COUVE DE MURVILLE

ALLEGATO A

Ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 20, per le importazioni effettuate nel periodo dal 1º luglio al 30 settembre 1965, per 100 chilogrammi di peso vivo, nella moneta del paese importatore

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	in Belgio	in Germania (R.f.)	in Francia	in Italia	nel Lussemburgo	nei Paesi Bassi
		FB	DM	FF	Lit.	FL	Fl.
ex 01.03	Animali vivi della specie suina :						
ex A	delle specie domestiche :						
II	Altri :						
	a) Scrofe da macello	467,50	69,88	64,—	9.265,—	887,10	33,85
	b) Altri	550,—	82,22	75,29	10.900,—	1.043,70	39,82

ALLEGATO B I

Ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi applicabili ai prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 20 per le importazioni effettuate nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1965, per 100 chilogrammi di peso netto, nella moneta del paese importatore

N. della tariffa doganale comune	Importazioni in provenienza dai paesi terzi	in Belgio	in Germania (R.f.)	in Francia	in Italia	nel Lussemburgo	nei Paesi Bassi
	Designazione dei prodotti	FB	DM	FF	Lit.	FL	Fl.
ex 02.01	*Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate*						
A III a	1. In carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	715,30	106,91	97,91	14.174,—	1.357,20	51,79
	2. Prosciutti, anche in parti, non disossati	1.066,70	138,15	162,37	24.971,—	2.074,60	82,11
	3. Spalla, anche in parti, non dissossata	829,70	116,17	108,70	20.436,—	1.718,70	63,62
	4. Lombata, anche in parti, non disossata	1.183,90	176,13	151,47	23.874,—	2.081,60	84,83
	5. Pancetta (ventresca), anche in parti	609,10	104,04	88,76	9.369,—	1.243,20	58,73
	6. Altre	1.183,90	176,13	162,37	24.971,—	2.081,60	84,83
ex 02.01	*Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate*						
B II: ex a	destinate alla produzione di prodotti farmaceutici (a)	0	0	0	0	0	0
ex b	Altre :						
	1. Teste e parti di teste ; gole	229,20	44,14	27,35	4.229,—	342,—	13,05
	2. Zampe, code	30,—	9,55	5,89	1.516,—	275,60	2,17
	3. Reni	743,80	107,67	135,63	16.480,—	904,—	46,76
	4. Fegato	926,90	140,15	113,45	15.979,—	1.460,40	73,02
	5. Cuore, lingua, polmone	289,—	82,46	65,21	9.232,—	716,70	26,41
	6. Fegato, cuore, lingua e polmone con trachea ed esofago, il tutto assieme	607,20	107,12	86,29	12.204,—	1.065,90	52,82
	7. Non nominati	607,20	107,12	86,29	12.204,—	1.065,90	52,82
ex 02.05	*Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato né fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato*						
	A. Lardo :						
	I. Fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	270,40	71,77	25,43	4.832,—	667,40	19,58
	II. Secco o affumicato	300,40	80,55	28,40	5.452,—	741,50	21,75
	B. Grasso di maiale	228,70	39,52	27,90	4.036,—	231,80	15,22
ex 02.06	*Carni e frattaglie commestibili di maiale, salate o in salamoia, secche o affumicate*						
B	I. Carni :						
	a) Salate o in salamoia :						
	1. Carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	715,30	106,91	97,91	14.174,—	1.357,20	51,79
	2. Prosciutti, anche in parti, non disossati	1.066,70	138,15	162,37	24.971,—	2.074,60	82,11
	3. Spalla, anche in parti, non disossata	829,70	116,17	108,70	20.436,—	1.718,70	63,62
	4. Lombata, anche in parti, non disossata	1.183,90	176,13	151,47	23.874,—	2.081,60	84,83
	5. Pancetta (ventresca), anche in parti	609,10	104,04	88,76	9.369,—	1.243,20	58,73
	6. Altre	1.183,90	176,13	162,37	24.971,—	2.081,60	84,83

(a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N. della tariffa doganale comune	Importazioni in provenienza dai paesi terzi Designazione dei prodotti	in Belgio FB	in Germania (R.f.) DM	in Francia FF	in Italia Lit.	nel Lussemburgo FL	nei Paesi Bassi Fl.
	b) Secche o affumicate :						
	1. Carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	1.022,80	152,89	140,01	20.269,—	1.940,80	74,05
	2. Prosciutti, anche in parti, non disossati	1.560,30	202,76	238,19	36.640,—	3.038,40	120,14
	3. Spalla, anche in parti, non disossata	1.130,40	158,31	148,24	27.802,—	2.340,—	86,48
	4. Lombata, anche in parti, non disossata	1.734,20	258,52	222,26	35.019,—	3.049,—	124,29
	5. Pancetta (ventresca), anche in parti	827,50	141,53	121,09	12.688,—	1.685,80	79,75
	6. Altre	1.734,20	258,52	238,19	36.640,—	3.049,—	124,29
	II. Frattaglie commestibili :						
	a) Teste e parti di teste ; gole	229,20	44,14	27,35	4.229,—	342,—	13,05
	b) Zampe, code	30,—	9,55	5,89	1.516,—	275,60	2,17
	c) Reni	743,80	107,67	135,63	16.480,—	904,—	46,76
	d) Fegato	926,90	140,15	113,45	15.979,—	1.460,40	73,02
	e) Cuore, lingua, polmone	289,—	82,46	65,21	9.232,—	716,70	26,41
	f) Fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea e esofago, il tutto assieme	607,20	107,12	86,29	12.204,—	1.065,90	52,82
	g) Non nominate	607,20	107,12	86,29	12.204,—	1.065,90	52,82
15.01 A II	*Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, non destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari*	250,30	37,42	34,27	4.961,—	475,—	18,12

ALLEGATO B II

Elenco dei prodotti consolidati in seno al G.A.T.T. e dei dazi applicabili a detti prodotti

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	
ex 02.01	Frattaglie commestibili della specie suina demestica, fresche, refrigerate o congelate:	
B II: ex a	destinate alla produzione di prodotti farmaceutici (a)	= 0 %
ex b	Altre	= 20 %

(a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

ALLEGATO C I

Ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi per le preparazioni e conserve a base di carne suina di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 20, per le importazioni effettuate nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1965, per 100 chilogrammi di peso netto, nella moneta del paese importatore

N. della tariffa doganale comune	Importazioni in provenienza dai paesi terzi Designazione dei prodotti	in Belgio FB	nella R.f. di Germania DM	in Francia FF	in Italia Lit.	nel Lussemburgo FL	nei Paesi Bassi Fl.
ex 16.01	*Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue:*						
ex A	di fegato :						
	I. di maiale	1.153,40	158,34	134,39	19.526,—	1.770,80	86,46
ex B	altri :						
	I. contenenti carni o frattaglie di maiale :						
	a) salsicce e salami, stagionati ...	1.885,—	222,97	244,84	33.823,—	2.940,60	139,85
	b) salami a base di sangue	583,50	90,57	75,07	12.558,—	802,30	46,04
	c) prosciutti e spalle in vesciche od involucri simili	2.061,70	256,61	285,29	41.120,—	3.419,—	153,91
	d) altri	1.238,80	146,16	150,60	21.310,—	1.833,40	91,80
ex 16.02	*Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:*						
A	di fegato :						
ex II	altre :						
	a) di maiale	1.048,50	133,71	122,85	18.263,—	1.432,60	79,29
ex B	altre :						
ex II	non nominate :						
	a) contenenti carni o frattaglie di maiale :						
	1. contenenti esclusivamente carni o frattaglie :						
	aa) di maiale :						
	11. prosciutto e filetto .	2.281,10	274,16	306,96	43.862,—	3.638,40	169,79
	22. spalla	1.847,50	200,34	249,84	34.221,—	2.862,30	138,83
	33. altre	1.273,40	144,76	164,66	23.070,—	1.865,20	95,15
	bb) altre	1.081,40	116,33	128,24	17.659,—	1.478,80	79,14
	2. altre :						
	aa) pasticci a base di sangue	640,50	87,84	77,65	12.509,—	827,30	49,75
	bb) non nominate	545,90	62,34	64,70	7.204,—	736,70	42,90

ALLEGATO C II

Elenco dei prodotti consolidati in seno al G.A.T.T. e dei dazi applicabili a detti prodotti

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	
ex 16.01	Salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue	
ex A	di fegato:	
	I. di maiale	24 %
ex 16.02	Altre preparazioni e conserve di carni e di frattaglie :	
A	di fegato :	
ex II	altre :	
	a) di maiale	25 %

REGOLAMENTO N. 95/65/CEE DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1965

che adatta e fissa i prezzi limite per i suini e i prodotti a base di carni suine per le importazioni effettuate nel terzo trimestre 1965

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 20 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato con il regolamento n. 118/64/CEE (2), ed in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, e l'articolo 8, paragrafo 4,

Considerando che i prezzi limite per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 85/63/CEE (3) devono essere fissati in anticipo per un periodo di tre mesi ;

Considerando che i prezzi limite per i suini vivi e macellati sono stati adattati e fissati per il primo trimestre 1963 nel regolamento n. 162 (4) ; che i prezzi limite per gli altri prodotti sono stati fissati per la prima volta per il periodo dal 2 al 30 settembre 1963 nel regolamento n. 98/63/CEE (5) ;

Considerando che tali regolamenti sono stati completati per l'ultima volta e precisamente per il secondo trimestre 1965 dal regolamento n. 47/65/CEE (6) ;

Considerando che è necessario fissare nuovamente i prezzi limite per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 85/63/CEE per il terzo trimestre 1965 ;

Considerando che, al fine di adattare i prezzi limite per i suini macellati nei confronti dei paesi terzi, si deve prendere in considerazione l'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale dal 1° ottobre 1964 al 31 marzo 1965 ;

(1) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 945/62.
(2) GU n. 147 del 29. 9. 1964, pag. 2375/64.
(3) GU n. 123 del 9. 8. 1963, pag. 2175/63.
(4) GU n. 140 del 28. 12. 1962, pag. 2941/62.
(5) GU n. 126 del 18. 8. 1963, pag. 2260/63.
(6) GU n. 51 del 30. 3. 1965, pag. 752/65.